




(Allegato 2)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

**CONTRATTO D'APPALTO REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
"ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLE
ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (OdC) PER
LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO
REGIONALE 2007/2013 DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE - FAS (ORA
FONDO DELLO SVILUPPO E DELLA COESIONE-FSC)".**

CIG 5271686CE5 - CUP C14B13000170001



L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,
presso gli uffici della Giunta Regionale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, n.6,

TRA


la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) rappresentata nel presente atto da _____, nato a il ..., nella sua qualità di Dirigente del Servizio _____ ai sensi della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., domiciliato, per la carica, presso la sede della Giunta Regionale - Via Leonardo da Vinci, 6 - L'Aquila;

E

la Società _____ (di seguito appaltatore del contratto) – Codice Fiscale e n. iscrizione _____ presso l'ufficio registro delle imprese di _____ con sede legale in _____, Via _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ della Società _____ e come tale Rappresentante della società mandataria del Raggruppamento _____ formalizzato con atto notarile registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di _____ il _____ al n. _____ serie _____, di cui si allega copia sotto la lettera "A";

PREMESSO

Che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, dopo aver effettuato le verifiche di rito ed accertata la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al servizio di "ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO



ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (Odc) PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 2007/2013 DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE - FAS (ORA FONDO DELLO SVILUPPO E DELLA COESIONE-FSC)" a favore del ATI/R.T.I./Società _____, alle condizioni tutte di cui al disciplinare di gara, al capitolato speciale, all'offerta tecnica ed a quella economica pari ad €. _____ oltre IVA;

Che in data _____ al prot.n. _____ del Servizio Appalti Pubblici e Contratti è stata acquisita Informativa Antimafia relativamente al raggruppamento/impresa aggiudicataria dell'appalto rilasciata dalla competente Prefettura di _____;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (Odc) PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE 2007/2013 DEL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE - FAS (ORA FONDO DELLO SVILUPPO E DELLA COESIONE-FSC)".

Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle condizioni indicate "*per relationem*" nel capitolato speciale d'oneri sottoscritto, per accettazione, dal raggruppamento/impresa _____ in sede di offerta, di cui si allega copia sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché a quanto contenuto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegata.



Art. 2 - Importo

L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad €. _____ oltre IVA come da offerta economica presentata in sede di gara che, allegata sotto la lettera "C", è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tale importo comprende tutte le spese nessuna esclusa (personale, viaggi, missioni, vitto, spese generali, ecc.) ed eventuali ritenute previdenziali e fiscali di legge (se dovute). Non sono dovuti gli oneri per la sicurezza in quanto assenti i rischi da interferenza.

Art. 3 - Finanziamento


All'onere derivante dal presente contratto si farà fronte con le risorse della linea VII.2.1.a del PAR FAS 2007-2013 "Garantire l'efficace programmazione e implementazione del PAR FAS attraverso attività di assistenza tecnica e di supporto alla progettazione operativa di singoli interventi", nei limiti dell'importo complessivo di € 800.000,00 affidato all'Autorità di Certificazione dalla G.R. con D.G.R. n. 195 del 18.3.2013 e dalla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territori, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo con nota n. RA123248 del 13.5.2013 e confermato con D.G.R. n. 746 del 22.10.2013.

E' fatto salvo quanto indicato dall'OdP con nota n. 195027 del 18/07/2014.

Art. 4 - Durata e decorrenza contrattuale

Il contratto d'appalto ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con salvezza comunque del rispetto della tempistica di rendicontazione sul PAR FAS delle spese di cui alla presente contratto, se inferiore a cinque anni, fermo restando in tale ipotesi il monte ore da prestare.

Con salvezza del rispetto del monte ore complessivo da svolgere, l'Amministrazione Regionale potrà procedere, e l'appaltatore si obbliga ad accettare, ad una riparametra-



zione nell'arco dell'anno e/o degli anni delle giornate uomo sia per singoli profili sia complessivamente, se più funzionale all'espletamento del servizio ed alle scadenze delle verifiche e della certificazione della spesa.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. 163/2006 l'Amministrazione si riserva la facoltà – sussistendone le condizioni ed i presupposti – di affidare servizi complementari e/o la ripetizione, totale o parziale di servizi analoghi a quelli di cui al presente contratto.

Art. 5 – Gruppo di lavoro

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento l'appaltatore del contratto si obbliga a garantire l'impiego di un insieme di professionalità, dotate di specifiche competenze e organizzate in un gruppo di lavoro.

La composizione del gruppo proposto in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente ad esso allegata.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora l'appaltatore del contratto, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al Servizio Autorità di Certificazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione, oltre ai requisiti di indipendenza così come richiesti dal capitolato speciale d'onori, all'assenza di procedimenti penali pendenti, di imputazioni per reati in procedimenti penali, di condanne penali a carico, parimenti richiesti nel capitolato d'onori, all'assenza di contenziosi con la Regione Abruzzo, all'assenza di stato di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di stato di interdizione dai pubblici uffici.



L'appaltatore si impegna a garantire durante tutta la durata dell'appalto, la permanenza delle condizioni di indipendenza del gruppo di lavoro di cui all'art 4 del capitolato d'onori, nonché l'assenza, ai sensi del medesimo art. 4, in capo ai componenti del gruppo di lavoro di procedimenti penali pendenti, di imputazioni per reati in procedimenti penali, di condanne penali a carico, nonché di assenza di contenziosi con la Regione Abruzzo, nonché di assenza di stato di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di interdizione dai pubblici uffici, nonché del rispetto da parte del Revisore dei Conti della normativa di riferimento relativamente alle cause di incompatibilità, ineleggibilità, indipendenza, impegnandosi sin d'ora alla tempestiva comunicazione di variazioni in tal senso ed alla conseguente sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro laddove necessario. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione. In ogni caso è fatto salvo il preventivo consenso dell'Amministrazione alla sostituzione.

Con salvezza del rispetto del monte ore complessivo da svolgere nell'arco del contratto, l'Amministrazione Regionale potrà procedere, e l'appaltatore si obbliga ad accettare, ad una riparametrazione nell'arco dell'anno e/o degli anni delle giornate uomo sia per singoli profili sia complessivamente, se più funzionale all'espletamento del servizio ed alle scadenze delle verifiche e della certificazione della spesa.

Di tutti i componenti il gruppo di lavoro, l'Amministrazione richiede e l'Appaltatore si impegna ad assicurare, la presenza presso gli uffici dell'Amministrazione per l'espletamento del Servizio, con riferimento al totale del monte giornate/uomo da prestare.

L'Amministrazione può comunque richiedere, se necessario nel corso dell'appalto alla luce della riparametrazione di cui sopra nell'arco dell'anno e/o degli anni delle giornate uomo sia per singoli profili sia complessivamente, e l'Appaltatore si impegna ad assi-



curare, la sostituzione/integrazione dei componenti del gruppo di lavoro in relazione ai profili che dovessero rendersi più funzionali in base alle esigenze progettuali che dovessero maturare e/o intervenire *medio tempore*.

Art. 6 – Obbligo al rispetto delle condizioni del CCNL

L'appaltatore del contratto si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale occupato nelle prestazioni oggetto del presente atto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue il servizio. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza, accertata dalla Amministrazione Regionale o ad essa segnalata, si procederà secondo legge.

Art. 7 – Cauzione definitiva


L'appaltatore del contratto ha costituito cauzione definitiva pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla Società _____ con scadenza alla data del _____.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia della buona esecuzione del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali. Essa viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 65% dell'importo garantito e comunque secondo quanto disciplinato al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Risoluzione

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

inadempimento o inesatto adempimento delle attività oggetto del presente contratto d'appalto;



- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente atto;
- accertata esecuzione anche di parte del servizio in subappalto;
- cessione parziale o totale del contratto;
- qualora l'ammontare delle penali superi il 20% dell'importo contrattuale;
- acquisizione del DURC con esito negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.i.m.;
- nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.

L'Amministrazione regionale, in caso di fallimento dell'appaltatore del contratto, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, fatta salva la riparametrazione dell'offerta economica al decorso lasso temporale.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R, intimerà all'appaltatore del contratto di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.




All'appaltatore del contratto, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale, fatti salvi eventuali risarcimenti per danni.

Il contratto deve intendersi risolto in caso di rapporti dell'Autorità di Audit e/o della Struttura Regionale Speciale di Supporto per il Controllo Ispettivo Contabile e/o della Struttura di Controllo di I livello e/o del Responsabile Regionale Anticorruzione e/o del DPS/MISE, che rilevino eventuali irregolarità nelle spese inerenti il presente contratto con l'appaltatore, richiedendone il ritiro o il recupero, e comunque all'esito eventualmente negativo di contraddittori con l'Organismo di Certificazione: l'Amministrazione procederà altresì in tali ipotesi alla richiesta di restituzione/recupero delle somme irregolarmente spese, che l'Appaltatore si impegna sin d'ora a restituire all'Amministrazione, senza pretesa di richiesta alcuna per qualsivoglia tipologia di risarcimento e/o danno e/o indennizzo.

Il contratto deve intendersi risolto, senza pretesa di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore per qualsivoglia tipologia di risarcimento e/o danno e/o indennizzo, anche:

- in caso di sopravvenuta mancata indipendenza di uno o più componenti del gruppo di lavoro, con riferimento a tutte le prescrizioni di cui all'art. 4 del capitolo d'oneri;
- in caso di sopravvenuta presenza in capo a uno o più componenti del gruppo di lavoro di procedimenti penali pendenti, di imputazioni per reati in procedimenti penali, di condanne penali a carico, di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di interdizione dai pubblici uffici;
- in caso di sopravvenuto assoggettamento a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa di società o enti di cui di uno o più componenti del gruppo di lavoro abbia ricoperto la carica di presidente,



amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti;

- in caso di sopravvenute misure di prevenzione e/o di restrizione in capo ad uno o più componenti del gruppo di lavoro che limitino l'esercizio dell'attività professionale (per i componenti del gruppo di lavoro iscritti ad Ordini Professionali);
- in caso di sopravvenuti provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine in capo ad uno o più componenti del gruppo di lavoro (per i componenti del gruppo di lavoro iscritti ad Ordini Professionali), ovvero in caso di sopravvenuti provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali in capo ad uno o più componenti del gruppo di lavoro per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di sopravvenuta presenza in capo a uno o più componenti del gruppo di lavoro di contenziosi con la Regione Abruzzo;
- in caso di sopravvenuto mancato rispetto da parte del/i Revisore/i dei Conti della normativa di riferimento relativamente alle cause di incompatibilità, ineleggibilità, indipendenza, e di tutte le altre fonti di riferimento nazionali e/o comunitarie, ovvero di sopravvenuta revoca per gravi inadempienze dall'incarico di revisore/sindaco di società ed enti di diritto pubblico/privato;

laddove l'appaltatore non proceda alla pronta sostituzione del componente/i del gruppo di lavoro che versi nelle condizioni di cui sopra. E' fatta salva ed impregiudicata in tale ipotesi ogni pretesa risarcitoria della Regione.

Il contratto deve intendersi risolto anticipatamente ed automaticamente - senza pretesa di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore per qualsivoglia tipologia di risarcimento e/o danno e/o indennizzo - nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto venissero



meno i requisiti richiesti dal disciplinare di gara in capo alla/e società/impresa/e ed ai suoi organi. E' fatta salva ed impregiudicata in tale ipotesi ogni pretesa risarcitoria della Regione.

Il contratto deve intendersi risolto automaticamente - senza pretesa di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore per qualsivoglia tipologia di risarcimento e/o danno e/o indennizzo - nel caso in cui l'appaltatore non presti il Servizio presso la sede dell'Organismo di Certificazione (OdC), ovvero presso altre sedi se indicate dall'OdC.

Il contratto deve intendersi automaticamente risolto nei casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 51 e all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 - Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'Appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita



dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la Committente prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Committente che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Committente.

La Committente può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.



Art. 10 – Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a ri

spettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti gli altri obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla normativa, anche se emanata *medio tempore*.

L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri fornitori, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo l'appaltatore del contratto ha trasmesso il n. di conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi che di seguito si riportano:


..... C.F.....

IBAN.....

Art. 11 – Modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà così corrisposto:

– fino al 80% dell'importo contrattuale, IVA compresa, con liquidazioni quadrimestrali posticipate ai fini della verifica da parte della Regione volta ad accertare la conformità della prestazione al presente contratto (D.Lgs. 192 del 9.11.2012 e s.i.m. art. 1 comma 6) – a seguito di emissione di relative fatture, sulla base degli stati di avanzamento quadrimestrali delle attività e previa positiva valutazione della seguente documentazione: 1) relazione analitica sulle attività effettivamente realizzate nel periodo relativo alla fatturazione, 2) tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impie-



gate per ciascuna delle professionalità utilizzate nel periodo di svolgimento del servizio e annessa dichiarazione dell'appaltatore relativamente alla coerenza temporale delle suddette giornate/uomo prestate dai componenti del gruppo di lavoro, con altre giornate/uomo prestate in relazione ad altri eventuali incarichi e/o attività, anche esterni ai rapporti con l'appaltatore;

– il saldo, nella misura dovuta e previa emissione di relativa fattura, a seguito di una relazione conclusiva con descrizione analitica dell'attività relativa all'intera durata del contratto ed annessa tabella e dichiarazione di cui sopra, firmata dal legale rappresentante dell'affidatario e dal coordinatore tecnico, con salvezza in ogni caso del rispetto delle tempistiche utili alla rendicontazione della spesa di cui al presente procedura.

La liquidazione di ogni importo avverrà a favore dell'aggiudicatario, previa acquisizione d'ufficio di DURC regolare, mediante accredito su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dallo stesso alla riscossione dei proventi derivanti dall'affidamento in oggetto, nel rispetto ed ai sensi della L. 136/2010 e s..ii.mm., nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto, le coordinate bancarie ed il CIG dovranno sempre essere indicate sulle fatture, che devono riportare altresì il periodo di riferimento della prestazione e l'indicazione relativa al PAR FAS Abruzzo 2007-2013 ai fini della corretta rendicontazione.

Art. 12 - Privacy

L'appaltatore del contratto acconsente, ai sensi della L.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze contrattuali.



Art. 13 - Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente contratto ed a completamento delle disposizioni in esso contenute, si osservano, in quanto applicabili:

- Regi Decreti 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827 sulla contabilità generale dello Stato;
- capitolato generale d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D. M. 28.10.1985 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.163/06 e ss.ii.mm., testo in vigore;
- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- D.lgs 196/03 e ss.mm.ii.
- Codice Civile
- D.Lgs. 104/2010 e s.i.m.


Art. 14 – domicilio e foro competente

I contraenti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi legali.

Per qualsiasi controversia inerente il presente atto ove l'Ente fosse attore o convenuto resta inteso fra le parti che la unica competenza è del foro di L'Aquila con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15 – Codice comportamentale ex art. 2 DPR 16-04-2013 n. 62

L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si impegna a far rispettare dai propri collaboratori per quanto compatibili gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013, che viene consegnato dall'Amministrazione contestualmente alla stipula del presente contratto; la vio-



lazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento costituisce altresì motivo di risoluzione del presente contratto, giusta art. 2 del D.P.R. 62/2013. Ciò senza pretesa di richiesta alcuna per qualsivoglia tipologia di risarcimento e/o danno e/o indennizzo da parte dell'appaltatore. L'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si impegna a far rispettare dai propri collaboratori per quanto compatibili gli obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Abruzzo adottato con D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 che parimenti si consegna unitamente al presente contratto, giusta circolare della Direzione Risorse Umane e Strumentali – Servizio Amministrazione Risorse Umane n. 57818 del 27.02.2014. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento dei Dipendenti Regionali costituisce altresì motivo di risoluzione del presente contratto. Ciò senza pretesa di richiesta alcuna per qualsivoglia tipologia di risarcimento e/o danno e/o indennizzo da parte dell'appaltatore.

L'Aquila li _____

Per la Società/ATI/RTI

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente

Art. 16 - Accettazione espressa e specifica di clausole e condizioni contrattuali

L'appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 4; art. 5; art. 7, art. 8; art. 9, art. 15.



Per la Società/ATI/RTI

Documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato "A" – atto costitutivo del raggruppamento temporaneo tra imprese (se ATI/RTI)

Allegato "B" - capitolato speciale d'oneri;

Allegato "C" - offerta economica

Documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto

anche se non materialmente allegata:

1. Offerta tecnica
2. Curricula dei componenti del gruppo di lavoro
3. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013
4. Codice di Comportamento D.G.R. n. 72 del 10.02.2014 e s.i.m.

Per la Società/ATI/RTI

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente

